



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA  
PROVINCIA DI PALERMO

Tel. (091) 8302157

Fax (091) 8302157

## POLIZIA MUNICIPALE

e.mail [pm.contessaentellina@tiscali.it](mailto:pm.contessaentellina@tiscali.it)

Ordinanza N. 9 del 16/03/2018- Obblighi per i proprietari e detentori di cani.

275  
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA  
Affisso e pubblicato nell'Albo Pretorio di questo  
Comune nei modi e nei termini di Legge  
dal 16 MAR. 2018 al 31 MAR. 2018  
Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

IL SINDACO



Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide di cani su suolo pubblico;  
Rilevata la necessita' di garantire la pulizia del suolo pubblico e il decoro urbano;  
Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumita' pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e muniti di museruola;  
Visto il D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";  
Vista la L.R. n. 15/2000 recante misure per l'istituzione dell'anagrafe canina e per la prevenzione del randagismo;  
Vista la Legge 24/01/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

### ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche di munirsi di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;  
E' fatto obbligo di adottare il guinzaglio per l'accompagnamento di cani condotti su aree pubbliche;  
La mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina comportera' una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00;  
Per chi conduce il cane senza il guinzaglio è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'Art. 7/ Bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;  
Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il Sindaco e' l'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente ordinanza.  
Gli organi di Polizia sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.  
Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potra' ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R., ovvero potra' proporre ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Contessa Entellina, 16/03/2018



IL SINDACO